



## **COMUNE DI MULAZZANO**

Piazza del Comune n. 1 – 26837- Mulazzano  
Tel. 02 - 98889022 - Telefax 02- 98889030  
Pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

## **REGOLAMENTO DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI**

### **ALLEGATO A**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 29.06.2021

**Il presente regolamento ha come obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree verdi comunali, al fine di promuoverne la fruizione da parte della collettività, nel rispetto dei beni che vi si trovano.**

### **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle diverse attività all'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale, oltre che la fruizione dei medesimi, con le seguenti finalità:

1. Salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
2. Salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
3. Coordinare in modo armonioso l'attività ludica, sportiva, sociale da svolgere all'interno dei parchi, nel rispetto dell'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno dei parchi;
4. Promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi verdi ed attrezzati.

### **ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI**

- 1- Si intende per parco un'area a verde recintata o non recintata, eventualmente attrezzata con dotazioni sportive e ricreative, destinata ad attività ricreative o di svago e al riposo. L'accesso ai parchi è disciplinato dalle disposizioni che seguono.
- 2- Si intende per giardino pubblico e area a verde, un'area normalmente non recintata e non attrezzata per attività sportive e ricreative, destinata allo svago e al riposo. L'accesso ai giardini ed alle aree verdi comunali è disciplinato dalle disposizioni che seguono.

### **ARTICOLO 3 - DIVIETI**

1. Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell'area dei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi comunali, dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente evitando di recare disturbo in qualsiasi modo alla quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai parchi, dai giardini pubblici e dalle aree verdi comunali e del vicinato.
2. È vietato fumare in prossimità delle aree gioco e all'interno dei parchi gioco e giardini pubblici.
3. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
4. È vietato all'interno dei parchi, giardini pubblici e aree a verde esercitare attività di vendita o qualsiasi altro tipo di attività con fini pubblici e privati senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
5. È vietato calpestare le aiuole, danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti e seminati, recidere o asportare fiori o altre essenze vegetali.
6. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali.
7. E' vietato distribuire cibo per volatili, cani o gatti randagi.
8. Salvo quanto previsto nell'articolo 4, comma 7 del presente regolamento, è vietato accedere con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico. Sono escluse dal divieto le motocarrozzette per il trasporto di persone portatrici di disabilità.

9. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
10. È vietato usare le fontane in maniera impropria.
11. Nei parchi, giardini e aree a verde comunali è vietato l'uso del pallone, fatto salvo nelle aree appositamente individuate e delimitate a tale scopo.
12. All'interno dei parchi, giardini e aree a verde pubbliche è vietato consumare bevande in contenitori di vetro, ad eccezione delle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi.
13. È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tavoli, sedie ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
14. All'interno dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree verdi comunali è vietato a chiunque occupare spazi o dislocarvi oggetti che possano costituire pericolo alla incolumità delle persone.
15. È vietato accendere fuochi, gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
16. È vietato gettare o abbandonare nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico rifiuti di qualunque genere al di fuori degli appositi contenitori,
17. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
18. È vietato utilizzare strumenti sonori o musicali ad alto volume eccedenti i limiti stabiliti nel piano di zonizzazione acustico vigente o comunque disturbare la quiete pubblica con emissioni sonore moleste.
19. È vietato utilizzare i campi da gioco interni ai parchi per incontri o allenamenti tenuti da società e associazioni sportive o di altro genere salvo specifica convenzione o autorizzazione stipulata/rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

#### **ARTICOLO 4 – NORME DI UTILIZZO**

1. I parchi, i giardini con o senza recinzione sono soggetti a limitazioni orarie. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto. È vietato soffermarsi o introdursi nei parchi o giardini oltre l'orario di chiusura o di utilizzo.
2. I parchi e giardini comunali sono aperti al pubblico secondo il calendario e con gli orari fissati con le modalità indicate dal precedente comma 1, esposti agli ingressi.
3. L'uso delle attrezzature e dei campi da gioco presenti all'interno dei parchi è subordinato all'orario di apertura al pubblico definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente regolamento, salvo specifica convenzione o autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
4. L'uso di aree e strutture per manifestazioni o a scopi commerciali è subordinato ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dall'Amministrazione con le prescrizioni dell'ufficio competente.
5. L'utilizzo delle attrezzature sportive e ludiche presenti nei parchi è subordinato al rispetto delle norme del presente regolamento e di quelle più specifiche eventualmente esposte in corrispondenza delle medesime attrezzature. In ogni caso tutti sono tenuti ad utilizzare le attrezzature in modo appropriato e con il massimo riguardo.
6. Le attrezzature per il gioco, installate per i bambini non possono essere utilizzate da adulti e da ragazzi con età superiore ad anni dodici.

7. Nell'area dei parchi, dei giardini pubblici e nelle aree a verde comunali è consentito l'ingresso ai soli pedoni, fatta eccezione per i mezzi motorizzati per il trasporto di persone portatrici di disabilità.
8. La circolazione delle biciclette nei parchi, giardini ed aree verdi è consentita solamente sui viali e sentieri o piste all'uopo predisposti ed espressamente individuate.
9. I bambini al di sotto degli otto anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere anche con automobiline a pedale, con tricicli o biciclette.
10. Ai cani condotti dai proprietari o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso ad esclusione delle aree gioco e di quelle immediatamente limitrofe alle medesime; è obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 mt e museruola al seguito per i cani rientranti nella lista delle razze canine definite pericolose.
11. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 11, chi accompagna cani all'interno dei parchi, giardini e aree a verde deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli stessi. Tali soggetti sono obbligati a mostrare, su richiesta del Pubblico Ufficiale, gli strumenti per la raccolta e/o rimozione degli escrementi. Chi non rimuove le deiezioni o risulta sprovvisto alla richiesta del Pubblico Ufficiale degli strumenti idonei alla rimozione delle stesse, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dal presente regolamento.
12. Nei giardini e nelle aree verdi comunali non è consentito lasciare animali incustoditi.

#### **ART. 5- UTILIZZO TEMPORANEO A SCOPO RICREATIVO DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE A VERDE DA PARTE DI PRIVATI**

1. È ammesso l'uso dei parchi, giardini pubblici e aree a verde da parte di privati per la tenuta di eventi ricreativi organizzati per bambini/ragazzi fino ai quattordici anni, quali ad esempio feste di compleanno, feste di classe, etc.
2. Gli eventi saranno concessi solo entro i normali orari di apertura dei parchi e giardini.
3. È ammesso un numero massimo per evento di n. 30 persone.
4. Tutti gli eventi privati, che si terranno in area pubblica, non potranno in alcun modo escludere o ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.
5. I privati che intendano usufruire dei parchi pubblici per gli scopi di cui al punto 1 dovranno inoltrare apposita domanda agli Uffici comunali almeno 15 giorni prima della tenuta dell'evento, specificando la data, gli orari, il luogo, il numero presunto di partecipanti, eventuali attrezzature allestite a proprio carico e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione della concessione. Nella concessione verrà individuata l'area che potrà essere occupata con tali attrezzature.
6. Il rilascio della concessione non è sottoposto ad alcun onere a carico del privato.
7. In caso di richieste concomitanti, si terrà conto della data e del numero di acquisizione al protocollo comunale.
8. Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini, porta rifiuti supplementari, etc.) per lo svolgimento di tali eventi privati.
9. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa (non è ammesso il rinvio al giorno seguente).
10. I rifiuti di qualsiasi genere, compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti dal concessionario, appositamente separati per tipologia ed esposti, presso la propria abitazione, nelle giornate di raccolta porta a porta. Non è ammesso il deposito (anche se all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi.

11. È vietato accendere fuochi.
12. È vietato l'uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali.
13. Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le disposizioni del presente regolamento e le norme vigenti e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi, etc.
14. Il Comune non rilascerà la concessione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza.

#### **ART. 6 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E DI SICUREZZA**

1. Il controllo sulla osservanza delle presenti disposizioni è affidato agli appartenenti al Comando di Polizia Locale di Mulazzano nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e /o vigilanza previsti da leggi o regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo, fatta salva la possibilità della irrogazione di sanzioni, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde pubblico sul comportamento da tenere.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di installare sistemi di video-sorveglianza per il controllo dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 550,00, di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..
4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligato, oltre alla sanzione amministrativa, al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco. Per la quantificazione del risarcimento, si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

#### **ART.7 - NORME FINALI**

1. L'osservanza del presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.